



ALLEGATO A) AL VERBALE DELLA COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE PER LO STATUTO ED I
REGOLAMENTI – SEDUTA DEL 16.10.2012

COMUNE DI

CAPRINO VERONESE

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(IMU)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 30.10.2012

INDICE

Articolo 1. Oggetto del Regolamento - presupposto dell'imposta e soggetto attivo

Articolo 2. Definizione di fabbricati e aree

Articolo 3. Soggetti passivi

Articolo 4. Base imponibile e riduzioni

Articolo 5. Determinazione dei valori venali per le aree edificabili

Articolo 6. Aliquote

Articolo 7. Detrazione per abitazione principale e assimilazioni

Articolo 8. Agevolazioni

Articolo 9. Esenzioni

Articolo 10. Versamenti e dichiarazioni

Articolo 11. Rimborsi

Articolo 12. Attività di accertamento

Articolo 13. Riscossione coattiva

Articolo 14. Sanzioni ed interessi

Articolo 15. Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

Articolo 16. Entrata in vigore

Articolo 1. Oggetto del Regolamento - presupposto dell'imposta e soggetto attivo

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Caprino Veronese dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ed inoltre dal Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di beni immobili, ubicati nel Comune di Caprino Veronese, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
5. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Caprino Veronese relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

Articolo 2. Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente Regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente Regolamento previste per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte dell'Ente competente dello strumento urbanistico generale e dall'attuazione di strumenti attuativi del medesimo (così come da interpretazione autentica dettata dal comma 2 dello articolo 36 del D.L. 223/06, convertito dalla legge 248/06) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui

quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile;

Articolo 3. Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
3. Nel caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, anche se non proprietario, in quanto titolare di diritto di abitazione.

Articolo 4. Base imponibile e riduzioni

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1^a gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e precisamente:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno in cui i fabbricati

stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva con idonea documentazione (anche fotografica) allegata, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Comunale.
5. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che presentano uno stato di degrado fisico o igienico – sanitario sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente).
6. Le condizioni richieste per fruire della riduzione sono due e debbono sussistere congiuntamente:
 - a) inagibilità del fabbricato;
 - b) non utilizzo di fatto del fabbricato.
7. Determina inagibilità del fabbricato o della singola unità immobiliare che lo compone (ad esclusione degli immobili destinati a magazzino/deposito/autorimessa/tettoia), la presenza di una delle seguenti fattispecie:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone ovvero dichiarazione di inagibilità rilasciata dall'ufficio tecnico comunale;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata:
 - dall'insalubrità dei locali e la mancanza di infissi interni;
 - dalla mancanza dell'allaccio a tutte le opere di urbanizzazione primaria;
 - dalla mancanza dei servizi igienici.
8. Determina inagibilità del fabbricato o della singola unità immobiliare che lo compone con destinazione a magazzino/deposito/autorimessa/tettoia, la presenza di una delle seguenti fattispecie:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone ovvero dichiarazione di inagibilità rilasciata dall'ufficio tecnico comunale;
9. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili (con qualunque destinazione d'uso) il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici, né possono essere considerati inabitabili gli immobili in corso di costruzione e/o accatastati nelle categorie F3 e F4.
 10. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale, oppure dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, su apposito modulo predisposto dall'ufficio impositore.
 11. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente con apposito sopralluogo effettuato dal tecnico comunale incaricato.
 12. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con presentazione di apposita dichiarazione di variazione.
 13. La base imponibile è altresì ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42.

Articolo 5. Determinazione dei valori venali per le aree edificabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, articolo 5, del D.Lgs. n. 504/1992, la Giunta Comunale, con proprio atto, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali medi in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio del Comune; in presenza di particolari vincoli che alterino il valore venale delle aree edificabili, la Giunta Comunale, con il suddetto provvedimento, potrà procedere ad una riparametrazione percentuale dei valori di base. Tali valori hanno lo scopo di orientare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi e l'attività di controllo a carico dell'ufficio, ma non precludono l'attività di accertamento dell'ufficio nei casi in cui la base imponibile dichiarata dal contribuente, ancorché in linea con i parametri comunali, risulti inferiore a quella effettiva di mercato calcolata come previsto dall'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata rispetto ai valori riportati nella deliberazione di Giunta Comunale.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Articolo 6. Aliquote

1. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento; detta aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali.

2. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze; detta aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali.
3. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine l'aliquota si intende prorogata di anno in anno.
4. Fermo restando le assimilazioni all'abitazione principale, di cui all'art. 7 del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale potrà, in sede di approvazione delle aliquote, prevedere aliquote differenziate per le varie fattispecie impositive.

Articolo 7. Detrazione per abitazione principale e assimilazioni

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 e dunque l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può superare euro 600,00.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. Il Comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune non può fissare un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La detrazione di cui al comma 1, senza la maggiorazione prevista per i figli, si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ossia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
6. Il Comune può, altresì, disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, anche per specifiche fattispecie, quali ad esempio casi di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuate con la deliberazione consiliare di approvazione delle aliquote. In tale ipotesi non trova applicazione quanto disposto nel secondo periodo del precedente comma 5.
7. Sono assimilate all'abitazione principale:
 - a) l'abitazione posseduta dai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 3, del presente Regolamento;

- b) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; tale condizione deve risultare da dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Comunale.

Articolo 8. Agevolazioni

1. Con la deliberazione di determinazione delle aliquote dell'imposta, può essere applicata un'aliquota agevolata rispetto a quella di base di cui all'articolo 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Articolo 9. Esenzioni

1. Ad integrazione delle esenzioni previste per legge, sono esenti:
 - a) i fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, in quanto il Comune di Caprino Veronese risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'Istat;
 - b) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Caprino Veronese è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

Articolo 10. Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Il versamento non deve essere eseguito quando l'importo annuo dovuto risulti inferiore ad euro 12,00.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati eccezionalmente da un contitolare anche per conto degli altri.
5. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato Decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 11. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 14, comma 9, del presente Regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da Leggi Nazionali o Regionali, il rimborso spetta limitatamente alla somma pagata, per un periodo non eccedente i cinque anni e la relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile.
4. Non si fa luogo a rimborso per importi inferiori ad euro 12,00 annui.

Articolo 12. Attività di accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, può:
 - a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni

entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 13. Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento ed alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta.

Articolo 14. Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 per cento al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'art. 15 del D.Lgs. n. 471 del 1997.
8. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 15. Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune può concedere una rateizzazione dei pagamenti esclusivamente per gli avvisi di accertamento, a condizione che sussistano le seguenti condizioni:
 - a)importo da versare superiore ad euro 500,00 per singola annualità;
 - b)il contribuente sia una persona fisica, oppure sia un'entità che esercita un'attività artigianale o commerciale a titolo individuale o familiare o nella forma di società di persone;
 - c) non vi siano morosità relative a precedenti richieste di pagamento per il medesimo tributo, non superiori ad euro 1.000,00.
2. Per usufruire della rateizzazione, l'interessato deve far pervenire all'Ufficio Tributi del Comune apposita richiesta motivata, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto impositivo.
3. A richiesta, per fondati motivi e previa autorizzazione, il pagamento può essere rateizzato fino ad un massimo di quattro rate.

Articolo 16. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012.